Causa Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. e altri – Prima Sezione – sentenza 7 dicembre 2017 (ricorso n. 4180/08 e altri)

Leggi interpretative – Assenza di un divieto assoluto di regolamentare con norme retroattive diritti che derivano da leggi già in vigore – Divieto per il legislatore di interferire con la determinazione giudiziaria di una controversia, salvo ragioni impellenti di interesse generale –Violazione del divieto da parte della legge n. 326 del 2003 – Assenza di ragioni impellenti di interesse generale nel caso di specie – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, in quanto, nel caso in esame, la legge n. 326 ha avuto un impatto decisivo sull'esito di un giudizio pendente e non vi erano motivi imperativi di interesse pubblico per la sua applicazione retroattiva.

***Fatto e diritto*.** Nel corso degli anni '80 (del secolo scorso), la legislazione italiana prevedeva una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende agricole, con riguardo ai rapporti di lavoro da queste intrattenuti con i dipendenti. Nel luglio 1988 l'INPS, aveva emanato una circolare applicativa in cui si chiariva la natura alternativa tra i benefici fiscali e quelli contributivi.

Le società agricole in titolo, la cui sfera era stata attinta negativamente dalla determinazione dell'ente previdenziale, avevano adito la sede giurisdizionale per l'annullamento della circolare. Nelle more del giudizio, era stata approvata la legge n. 326 del 2003, che aveva recepito il contenuto della circolare, ribadendo la natura alternativa e non cumulativa dei benefici fiscali, da un lato, e previdenziali, dall'altro. Il contenzioso domestico era stato quindi definito in senso sfavorevole alle società agricole interessate. Queste avevano pertanto adìto la CEDU, lamentando la lesione del diritto a un processo equo, in ragione della retroattività della disposizione legislativa introdotta.

La Corte – conformandosi alla sentenza Silverfunghi *c*. Italia[1] – conclude che vi è stata violazione dell'art. 6 della Convenzione. La sentenza è divenuta definitiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

[1] La questione oggetto dei ricorsi in titolo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza del24 giugno 2014 (ricorso n. 48357/07) nell'analogo caso Azienda Agricola Silverfunghi s.a.s. e altri c. Italia. Si veda a tale proposito il *Quaderno* n. 11 di questo Osservatorio.